ANAAO ASSOMED – AAROI-EMAC – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN – FVM Federazione Veterinari e Medici – UIL FPL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA – CISL MEDICI

Prot. 102/2020 Roma, 17/02/2020

Trasmessa via PEC

Spett.le Direttore Generale ASL BARI

Oggetto: contratti individuali di lavoro ASL BARI in violazione del CCNL Area Sanità

Le organizzazioni Sindacali in intestazione formulano la presente diffida al fine di contestare parzialmente il contenuto dei contratti individuali in oggetto come di seguito specificato.

Facciamo riferimento ad alcuni contratti individuali di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale di Dirigente Medico disciplina "Anestesia e Rianimazione" con decorrenza 16.01.2020 fino al 15.01.2023 stipulati nel mese di gennaio 2020 dai Vs Uffici ASL BARI.

Le funzioni assegnate sono quelle corrispondenti alla suddetta posizione funzionale così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva.

All' art. 4 di cui al suddetto contratto, che si produce in allegato alla presente per opportuna conoscenza, viene specificato che: "la sede di prima destinazione è individuata temporaneamente presso il Presidio Ospedaliero di...". Di seguito l'articolo citato stabilisce quanto segue: "La destinazione di servizio originaria potrà essere modificata a insindacabile giudizio dell'Azienda in considerazione di sopravvenute esigenze di servizio. Inoltre, per le stesse motivazioni il Dirigente dovrà assicurare temporaneamente la copertura di turni di servizio presso altre Strutture Ospedaliere dell'AsI di Bari".

Da quanto emerso, appare evidente una palese violazione del CCNL Area Sanità in quanto con l'assunzione deve essere assegnata **stabilmente la sede di lavoro**, contrariamente a quanto indicato all'art. 4 sopra menzionato. Un comportamento di questa natura non può che realizzare il mancato rispetto di norme contrattuali e di diritti costituzionalmente tutelati dei lavoratori del SSN. Pertanto, tutti i contratti individuali similmente già formulati devono ritenersi nulli e devono essere riformulati in pieno accordo con le norme contrattuali in essere.

Occorre inoltre impedire che in futuro possano essere sottoscritti contratti come gli odierni contestati, posto che le scriventi OO.SS. si sono battute duramente al tavolo negoziale relativamente all'assegnazione stabile della sede di lavoro che fa parte del contenuto obbligatorio del CCNL in questione.

Per tali ragioni, Vi invitiamo a garantire per il futuro corrette applicazioni del CCNL Area Sanità e nel contempo Vi diffidiamo, in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla nostra Organizzazione e/o ad altre OO.SS. da esse tutelati, dall'applicazione di disposizioni contrattuali contrarie, diverse e/o peggiorative di quelle contenute nel CCNL Area Sanità, con riserve, in caso contrario, di adeguate iniziative sindacali e legali.

All: contratto individuale di lavoro

Carlo Palermo ANAAO ASSOMED
Alessandro Vergallo AAROI-EMAC
Mauro Mazzoni FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR)
Andrea Filippi FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN
Aldo Grasselli FVM Federazione Veterinari e Medici
Roberto Bonfili UIL FPL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA
Biagio Papotto CISL MEDICI